



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 04/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente

COLTRO MASSIMO, Relatore

FORMIGHIERI PAOLO, Giudice

in data 04/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 362/2022 depositato il 14/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120023229304501 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2008

- sul ricorso n. 364/2022 depositato il 15/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160061431507501 REGISTRO 2014

- sul ricorso n. 369/2022 depositato il 16/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

Difeso da

Barbara Calenzo - CLNBBR69H52B963K

ed elettivamente domiciliato presso barbara.calenzo@ordineavvmodena.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

Difeso da

Barbara Calenzo - CLNBBR69H52B963K

ed elettivamente domiciliato presso barbara.calenzo@ordineavvmodena.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120163590560501 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2009

- sul ricorso n. 371/2022 depositato il 17/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140428341108501 IMP. SOST. REDD 2011

- sul ricorso n. 372/2022 depositato il 18/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160000057264501 IVA-ALIQUOTE 2012

- sul ricorso n. 375/2022 depositato il 19/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130078317833501 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009

- sul ricorso n. 378/2022 depositato il 21/12/2022

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150076559081501 IVA-ALIQUOTE 2011

- sul ricorso n. 60/2023 depositato il 28/02/2023

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110074634764001 IVA-ALTRO 2008

- sul ricorso n. 132/2023 depositato il 17/05/2023

proposto da

Lucio Sicignano - SCGLCU70A05C129R

Difeso da

Fabrizio Stile - STLFRZ73C09E131W

ed elettivamente domiciliato presso studiolegalestile@legalmail.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Mantova

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Camera Di Commercio Di Napoli - 80014190633

elettivamente domiciliato presso cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160037254840001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170099891131000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190008211487000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente come da ricorsi

Resistente: come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorsi notificati, poi depositati in segreteria il 14 dicembre 2022 quindi riuniti Lucio Sicignano residente in Borgo Virgilio (MN) evocava l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ora Corte di Giustizia di primo grado impugnando l'intimazione di pagamento n° 07120229012317780000 e l'intimazione di pagamento n. 07120229023612230000, emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli nei suoi confronti quale responsabile in solido per tributi dovuti dalla Sic.E.M. S.n.c. precedentemente oggetto di cartelle esattoriali richiamate negli atti. Affermando la propria legittimazione e la competenza territoriale della Commissione tributaria provinciale di Mantova, impugnava gli avvisi eccependo la prescrizione degli interessi, delle sanzioni e delle somme relative alle cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento di imposte (Irpef, iva, canoni, tasse automobilistiche, tasse ambientali, diritti della CCIAA, accessori e sanzioni) per l'anno 2008, per l'anno 2009, per l'anno 2011, per l'anno 2012 e per l'anno 2014. In particolare affermava l'omessa notifica delle cartelle e l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli relativamente all'intimazione di pagamento n. 07120229012317780000 eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito; nel merito eccepeva l'inammissibilità dell'opposizione oltre che l'infondatezza della medesima.

Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate.

La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 4 ottobre 2023 dopo discussione.

2.- Osserva la Corte di Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli, costituita. Per le restanti opposizioni, riunite, l'incompetenza per territorio viene rilevata d'ufficio ex art. 5 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Le spese seguono la soccombenza.

Nulla per le spese nel rapporto con l'Agazia delle Entrate non costituita.

4.- Infatti (Cass. n. 25194 del 24 agosto 2022) la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato; nel processo tributario, infatti (Cass. Ordinanza n. 28064 del 31 ottobre 2019) vige la regola per la quale qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione. In particolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 546 del 1992 (Corte di Cassazione n. 30054 del 21 novembre 2018) la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali (ora Corti di Giustizia di primo grado) nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. ordinanza n. 23247 del 13 settembre 2017) attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste.

Il tutto toglie rilievo alle argomentazioni variamente articolate dall'opponente facenti leva sui fori previsti, per la competenza territoriale, dal codice di procedura civile, chiaramente derogati per quanto sopra, dalla normativa tributaria.

5.- Competente per territorio é quindi la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli avanti la quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi 6 dalla comunicazione della sentenza ex art. 5 del D.lgs. 546 del 1992.

Il tutto esime dalla valutazione di ogni ulteriore pretesa o eccezione di merito.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio a favore di quella della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli.

Fissa termine di mesi 6 della comunicazione della sentenza per la riassunzione

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 3.500 per l'Agazia delle Entrate Riscossione oltre ad accessori se ed in quanto dovuti.

Nulla nei restanti rapporti

Il Giudice relatore

Dr. Massimo Coltro

Il Presidente Dr.ssa Mariarosa Clara Pipponzi